

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Aquino dell'Associazione Nazionale Carabinieri è costituito, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - GRUPPO SPORTIVO KARATE AQUINO (ASD – OdV), di seguito in breve "Associazione/Organizzazione". L'Associazione/Organizzazione ha sede legale in Piedimonte San Germano (FR), via Petrone nr. 118. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene nel medesimo comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Associazione/Organizzazione è iscritta. La denominazione dell'Associazione/Organizzazione sarà autonomamente integrata dagli acronimi "ASD" e "ODV" solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle ODV.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione/Organizzazione:

- è disciplinata dal presente statuto;
- agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia;
- si ispira ai principi contenuti nella Costituzione Italiana e nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale nr. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche, e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. Quale segno distintivo, l'Associazione/Organizzazione si fregia del logo dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

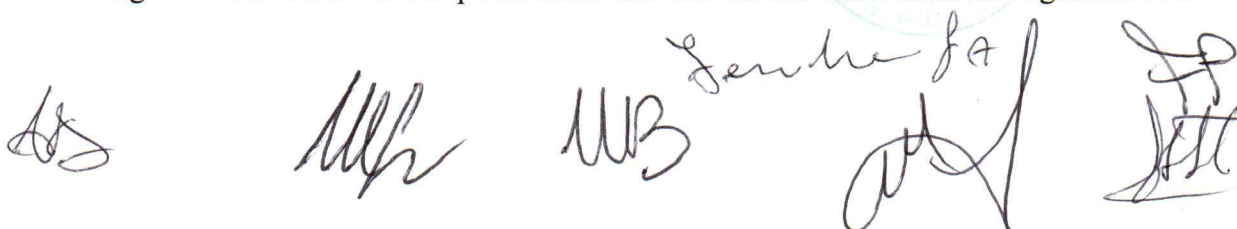
L'Associazione/Organizzazione può aderire a Federazioni Sportive e ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

A tal fine l'Associazione/Organizzazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione sportiva e/o della Federazione Nazionale Sportiva cui l'Associazione/Organizzazione medesima intende affiliarsi. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ente di promozione sportiva, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'Associazione/Organizzazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci all'Associazione/Organizzazione; esso costituisce la regolamentazione di comportamento dell'attività dell'Associazione/Organizzazione.



Pag. 1 di 10

ART. 4
(Finalità e Attività)

L'Associazione/Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di Aquino-Castrocielo.

Essa, per le proprie attività statutarie, può impiegare i propri soci anche in altre sedi ma solo dietro il preventivo consenso dei competenti organi ANC.

Essa esercita in via esclusiva o principale alcune attività elencate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, aventi attinenza con i seguenti ambiti:

A. quale Associazione sportiva dilettantistica si propone di:

- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina sportiva del KARATE, ivi comprese l'avvio, la formazione, la didattica, la preparazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021, e più in generale delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive;
- promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
- organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
- indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
- organizzare corsi di difesa personale finalizzati al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne; formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e della dispersione scolastica; organizzare corsi per attività motorie varie anche a favore di soggetti diversamente abili e soggetti svantaggiati;

B. quale Organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, alcune attività elencate all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera T, del D. Lgs. nr. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica o scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera L, del D. Lgs nr. 117 del 2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera Z, del D. Lgs nr. 117 del 2017

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione/Organizzazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione/Organizzazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

L'Associazione/Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Non è prevista l'attività di protezione civile. Solo in casi eccezionali e per particolari esigenze in ambito locale possono affiancare i volontari del locale Nucleo di P.C. in soccorso alla popolazione.

ART. 5
(Soci)

Sono aderenti all'Associazione/Organizzazione i Soci che ne fanno richiesta, ne condividono le finalità e, mossi dal principio di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione/Organizzazione è accolta dal Comitato Esecutivo.

Tutti i soci (o, se minorenni, un loro familiare) debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

I soci cessano di appartenere all'Associazione/Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno tre mesi;
- decesso;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.

In questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Consiglio Arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione/Organizzazione hanno:

a) il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione/Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

b) il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dall'Associazione/Organizzazione;
- rispettare lo statuto e le direttive della Federazione e dell'Ente di Promozione cui l'Associazione/Organizzazione sarà affiliata;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per migliorare gli standard dell'Associazione/Organizzazione;
- osservare le norme statutarie e regolamentari ANC.

ART. 7

(Qualità di volontario)

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene comune, anche al fine di promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione/Organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione/Organizzazione.

ART. 8
(Perdita della qualifica di Socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione/Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Comitato Esecutivo).

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione/Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione/Organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Collegio Arbitrale;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10
(Assemblea dei Soci)

1. L'assemblea ordinaria è composta dai Soci dell'Associazione/Organizzazione, in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione/Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione/Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei soci o del collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art. 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione/Organizzazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione/Organizzazione e in libera visione di tutti i soci. Copia viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale dell'A.N.C. competente per territorio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione/Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione/Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione/Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 26 "Modifica dello statuto".

ART. 12 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

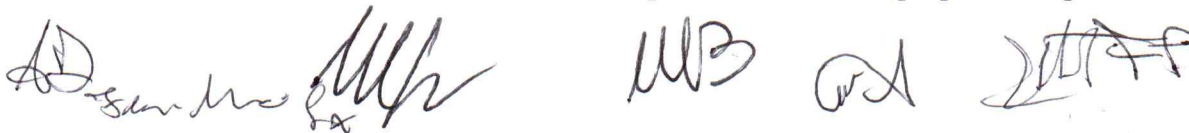
ART. 13 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione/Organizzazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione/Organizzazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 **(Comitato Esecutivo)**

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da cinque membri. Ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione/Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal



- Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
– nominare il componente del Collegio arbitrale.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Presidente della Sezione che esprime l'Associazione/Organizzazione ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto – ma con diritto di parola, a tutte le riunioni del Comitato esecutivo.

Di norma il Comitato esecutivo dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per analogo periodo ma, al fine di mantenere i legami associativi con l'Associazione/Organizzazione Nazionale Carabinieri, il Comitato esecutivo decadrà qualora si verificherà, per qualsiasi motivo, il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione ANC che esprime il presente Gruppo di volontariato.

Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'Associazione/Organizzazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 11 e 15, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

In caso di assenza, di impedimento o di cassazione le relative funzioni dal Vicepresidente.

ART. 16 (Organo di controllo)

Non è prevista la nomina in quanto non vengono superati i limiti previsti dall' art. 30 del D. Lgs. nr. 117 del 2017

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

Non è prevista la nomina in quanto non vengono superati i limiti previsti dall' art. 30 del D. Lgs. nr. 117 del 2017

Art. 18 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro dei soci", del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale della attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea del Comitato esecutivo.

Art. 19
(Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Associazione/Organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione/Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Art. 20
(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall' Ispettore Regionale A.N.C., il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 21
(Collegio dei revisori dei conti)

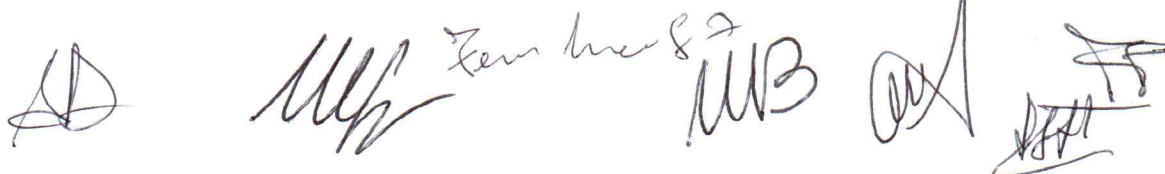
1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione/Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli soci.
5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'Associazione/Organizzazione.

Art. 22
(Coordinatore di settore)

In relazione al numero dei soci ed alle attività che intende espletare, l'Associazione/Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

Art. 23 (Gratuità delle cariche)



1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni, e possono essere riconfermate. Esse decadono nel medesimo giorno in cui decadono quelle della Sezione ANC che ha espresso l'Associazione/Organizzazione.
2. Le eventuali sostituzioni o cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

ART. 24
(Risorse economiche)

L'Associazione/Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi della Presidenza Nazionale o da sezione dell'A.N.C;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

ART. 25
(Quota sociale)

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività della organizzazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 26
(Modifica dello statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all'Associazione/Organizzazione.

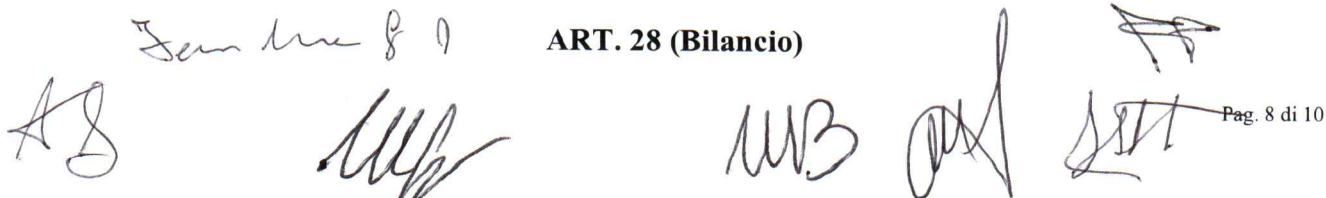
ART. 27
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione/Organizzazione ha:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2. del D.Lgs.117/2017;
- l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 28 (Bilancio)

Pag. 8 di 10



I documenti di bilancio dell'Associazione/Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione/Organizzazione. Il bilancio è predisposto dal tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Dopo il parere dei Revisori dei Conti il documento viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 29 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione/Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Comitato Esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione/Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione/Organizzazione e dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale.

ART. 30 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'Associazione/Organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'Associazione/Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32 (Abbigliamento)

I soci dell'Associazione/Organizzazione, nello svolgimento dell'attività sportiva o in occasione di gare e manifestazioni, indossano la tuta sportiva sociale di colore rosso e blu con applicato, sul lato sinistro della giacca, il logo dell'ANC con la dicitura "GRUPPO SPORTIVO KARATE AQUINO".

ART. 33 (Rapporti con l'A.N.C.)

L'Associazione/Organizzazione è composta da soci ANC per cui essa, pur godendo di autonoma gestione organizzativa ed amministrativa delle attività sportive dilettantistiche,

- è tenuta a mantenere con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza;
- svolge le attività di volontariato sia in autonomia che secondo le direttive del Presidente della Sezione A.N.C. In quest'ultimo caso, al Presidente della Sezione spetta il compito di gestire i rapporti dell'A.N.C. con gli enti e le strutture del territorio e di occuparsi del coordinamento, dell'indirizzo e del controllo delle attività svolte. L'Ispettore Regionale ANC o un suo incaricato possono:
- accedere ai locali dell'Associazione/Organizzazione previ accordi;

- verificare i libri contabili o quant' altro costituisca documento ufficiale dell'Organizzazione;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e alle riunioni del Comitato esecutivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

Il Presidente dell'Associazione/Organizzazione deve comunicare le eventuali adesioni ricevute alla Sezione ANC di appartenenza dei soci.

In caso di approvazione di nuove norme statutarie ANC sul volontariato, entro novanta giornida tale approvazione l'Associazione/Organizzazione dovrà modificare il presente Statuto.

ART. 34 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione/Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole dialmeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, tenendo presente che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell' Associazione/Organizzazione tale patrimonio è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni e/o enti del TerzoSettore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, nr.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

ART. 35 (Norma di rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice Civile, alle norme statutarie e regolamentari ANC ed al Codice del Terzo settore,dello statuto del CONI, della Federazione e Ente di Promozione a cui l'Organizzazione sarà affiliata.

Firme dei soci

Luigi B...
Francesco J
Marcello Bolcato
Mario P...
Roberto A...
Gen. L...



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CASSINO

Registrato a CASSINO il 21/08/2021
al n. 45 Serie 3 Esatto 6 200.000
100.000


Vincenzo Marchetti (*)
(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale